

Persona
Impresa

CATTOLICA & MOTORI

MACCHINE AGRICOLE

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI
DELLA CIRCOLAZIONE DIVERSI DALLA
RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA



CVT MACCHINE AGRICOLE

Il presente fascicolo contiene:

- una sezione dedicata a tutte le **informazioni utili** per usufruire al meglio di questa soluzione assicurativa;
- le **Condizioni di Assicurazione** che, insieme al DIP e al DIP Aggiuntivo consegnati col presente fascicolo, costituiscono il Set Informativo da consultare prima della sottoscrizione.



EDIZIONE 11/2019

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app  

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Persona
Impresa

CATTOLICA & MOTORI

MACCHINE AGRICOLE

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI
DELLA CIRCOLAZIONE DIVERSI DALLA
RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA



INFORMAZIONI PER TE CVT MACCHINE AGRICOLE

Nelle prossime pagine abbiamo raccolto i servizi
più utili a tua disposizione e, a seguire, una
sintetica descrizione della polizza
MACCHINE AGRICOLE.

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo.



EDIZIONE 11/2019

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app  

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

SEMPRE AL TUO FIANCO

CONTATTI UTILI

Per informazioni su polizze, sinistri, pagamenti e servizi offerti su polizze danni e vita presso le Agenzie chiama il numero verde **800 562 562** oppure scrivi a:

Società Cattolica di Assicurazione - Società
Cooperativa Assistenza Clienti Contratti
danni rete Agenzie Lungadige Cangrande, 16
37126 Verona (Italia)
Fax **045 83 72 303**
infodanniagenzie@cattolicaassicurazioni.it

Società Cattolica di Assicurazione - Società
Cooperativa Assistenza Clienti Contratti
vita rete Agenzie Largo Tazio Nuvolari, 1
20143 Milano (Italia)
Fax **045 83 72 317**
infovitaagenzie@cattolicaassicurazioni.it



NUMERO VERDE UNICO
800 562 562



TUTTO A PORTATA DI MANO

SCOPRI L'APP CATTOLICA

Con l'App Cattolica puoi accedere all'insieme di servizi offerti e a tutte le informazioni relative al tuo portafoglio polizze.

Potrai inoltre effettuare l'analisi dei tuoi bisogni assicurativi, ottenere quotazioni rapide, denunciare un sinistro o scegliere di rinnovare una polizza in scadenza.

Il tutto restando sempre in contatto con il tuo Agente di fiducia, grazie ai servizi di messaggistica e alle funzionalità di scambio di documenti.



Scarica subito l'App



Analisi
dei
bisogni

La tua
situazione
assicurativa

Servizi
su
misura

Agente
al tuo
fianco

HOME INSURANCE

Su www.cattolica.it è attivo il servizio di home insurance (Provvedimento Ivass 16 Luglio 2013, n. 7).
Registrati e accedi subito alla tua area riservata!

Grazie a questo servizio dedicato, potrai visualizzare e consultare:

- le tue polizze assicurative
- le condizioni contrattuali sottoscritte
- lo stato dei pagamenti
- le relative scadenze
- i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate per le polizze vita.

Le coperture relative ai contratti in forma collettiva, ove previsto, saranno consultabili oltre che dal contraente, anche dall'assicurato.

Per poter accedere alla propria area riservata è necessario procedere alla identificazione e registrazione mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- il proprio codice fiscale
- il numero di polizza relativa al contratto
- un indirizzo e-mail dove ricevere la "one time password".

Persona
Impresa

CATTOLICA & MOTORI

MACCHINE AGRICOLE

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI DELLA CIRCOLAZIONE DIVERSI DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CVT MACCHINE AGRICOLE

Le presenti Condizioni di Assicurazione (MRA - MOD. C&M AGRICOLI CVT 2 - ED. 11/2019) sono parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1 e compongono il Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni (MOD. DIP AGR)
 - DIP Aggiuntivo Danni (MOD. DIP+ AGR)
- e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.



EDIZIONE 11/2019

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vit perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app  

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA CHIAREZZA

CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

GLOSSARIO

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti.

In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo

specifiche, richiami a norme o articoli



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

Per distinguerle a colpo d'occhio dai termini generali presenti nelle condizioni di Polizza, le voci relative alle sezioni specifiche (es. Start, Plus) sono indicate in *corsivo*.

SOMMARIO

GLOSSARIO

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA	5
---	---

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	11
---	----

GARANZIE C.V.T.

SEZIONE GARANZIE C.V.T.	16
Incendio	16
Furto	17
Kasko	19
ATTI VANDALICI ED EVENTI ATMOSFERICI	20
Atti vandalici	20
Eventi atmosferici	21
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	21
Accessori fono-audio-visivi	21
Clausola "Sempre Nuova – danni parziali"	22

GARANZIE AGGIUNTIVE

SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE	23
Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche	23
Guasti meccanici	24
Danneggiamento pneumatici	25
Indennizzo per indisponibilità del veicolo	26
Merci trasportate	26

PROTEZIONE CONDUCENTE

SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE	29
Condizioni generali	29
Invalità permanente	31
Morte per infortunio	35
Diaria da ricovero	35
Rimborso spese di cura per infortunio	36

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Sezione GARANZIE C.V.T.	37
Sezione Garanzie aggiuntive	41
Sezione Protezione conducente	42

GLOSSARIO



“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste condizioni di Polizza, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro. Ti guideranno nella comprensione di ciò che hai acquistato: per avere certezze e fugare ogni dubbio.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA

A

Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo, comprese quelle fono-audio-visive, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori fono-audio-visivi non di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente.

Aggravamento del rischio

Variatione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

Allagamento

Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto, non dovuto a fenomeno naturale.

Alluvione

Evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.

Antifurto satellitare

Dispositivo elettronico, installato sul veicolo e dotato di tecnologia di localizzazione satellitare, che permette la rilevazione immediata dell'evento.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (il proprietario, il locatario, il conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza). Relativamente alle garanzie "Protezione Conducente" e "Infortuni conducente": l'Assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il soggetto che risulta essere conducente del veicolo indicato in Polizza nel momento in cui si verifica il sinistro.

Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione.

B**Bufera**

Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.

Beneficiario

È il soggetto (persona fisica o giuridica) designato dal Contraente a cui la Compagnia deve la prestazione garantita dall'Assicurazione in caso di morte dell'Assicurato. (Definizione riferita alle garanzie "Protezione Conducente" e "Infortuni conducente").

C**Carta Verde**

Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.

Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde per la libera circolazione: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Malta e Cipro.

Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde: Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco.

Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde: Albania, Marocco.

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica, o su area a questa equiparata.

Compagnia

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni.

Contraente

Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione e che paga il premio.

Conducente

Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Contratto

Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Polizza).

C.V.T.

Corpi veicoli terrestri, ossia la garanzia del ramo assicurativo Auto che riassume diversi rischi (incendio, furto, kasko, ecc.) esclusa la garanzia R.C.A..

D**Degrado commerciale**

La percentuale di svalutazione determinata dal rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che ha al momento del sinistro.

E**Esplosione**

Si intende lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

F**Frana**

Il distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.

Franchigia

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. La Compagnia assicurativa s'impegna a pagare la cifra che eccede la franchigia, fino al raggiungimento del massimale.

G**Grandine**

Precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi più o meno grossi.

I**Inondazione**

Allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale.

Incidente

L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro liquidabile a termini di Polizza.

Infocar

Listino di Quattroruote Professional che identifica in modo univoco l'allestimento dei veicoli nuovi o usati.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Relativamente alle garanzie "Protezione Conducente" e "Infortuni conducente" l'infortunio è l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l'invalidità permanente.

Invalidità permanente

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione, come stabilito dalla legge. (Termine riferito alle garanzie "Protezione Conducente" e "Infortuni conducente").

L**Legge**

Si intende il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.

Locatario

La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base ad un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

M**Minimo non indennizzabile**

Parte di danno che a termini di Polizza rimane a carico dell'Assicurato.

O**Optional non di serie**

Le installazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente. Sono esclusi gli accessori fono-audio-visivi.

P**Polizza**

Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.

Primo rischio assoluto

È la forma di Assicurazione che impegna la Compagnia a indennizzare il sinistro, fino alla concorrenza del valore convenuto e indicato in Polizza, a prescindere dal valore commerciale del veicolo.

Proprietario

L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R**R.C.A.**

Responsabilità Civile Auto.

Rapina

Azione delittuosa, consistente nella sottrazione di cose mobile altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto.

Ricovero

La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Relativamente alle garanzie "Protezione Conducente" e "Infurtuni conducente": il ricovero deve intendersi come la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura (pubblico o privato), regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

S**Scoperto**

La parte di danno indennizzabile a termini di Polizza che **rimane a carico dell'Assicurato**.

Sforzo

Si intende l'evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alla possibilità fisiche dell'Assicurato.

(Termine riferito alle garanzie "Protezione Conducente" e "Infurtuni conducente").

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Un evento non intenzionale e inatteso, al di fuori del controllo dell'assicurato, che risulti in un danno per il quale è prestata la garanzia.

Smottamento

Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.

Società (altre)

Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.

T**Tempesta**

Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

Tromba d'aria

Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Terzi

Coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge, ossia la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall'assicuratore.

Tariffa

I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipula, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.

U**Uragano**

Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.


V**Valore assicurato**

Il valore del veicolo esclusi gli accessori ed optional non di serie, ossia forniti dalla casa costruttrice con supplemento sul prezzo base di listino o da altra azienda specializzata previo rilascio di regolare fattura o altro documento equivalente.

Veicolo

Macchine e rimorchi agricoli in genere.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO



ASSICURARSI
DI PIÙ È UNA
SCELTA

Le garanzie in questo fascicolo aggiungono tutele alle coperture previste dagli obblighi di Legge. Questa sezione illustra le norme base, comuni a tutte le garanzie, per assicurare ancora meglio sé stessi e il proprio veicolo.

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Premessa

Nella presente sezione sono descritte le norme comuni alle garanzie facoltative trattate nel presente fascicolo e di seguito dettagliate:

- garanzie C.V.T. (Incendio, Furto, Atti vandalici ed Eventi atmosferici, Kasko)
- garanzie Aggiuntive (Guasti alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Guasti Meccanici, Danneggiamento Pneumatici, Indennizzo indisponibilità Veicolo, Mercì Trasportate)
- Protezione Conducente (Invalidità permanente, Morte per infortunio, Diaria da ricovero e Rimborso spese di cura per infortunio).

ART. 1 DOVE VALE LA COPERTURA

L'Assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra e per tutti gli stati dell'Unione Europea.

L'Assicurazione può essere estesa, **su richiesta dell'Assicurato**, per il territorio dei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde per i quali vale la garanzia di R.C.A. prestata dalla Compagnia anche in assenza di Assicurazione R.C.A. con la predetta Compagnia.

ART. 2 QUANDO E COME DEVO PAGARE

Il premio, o la prima rata di premio, è dovuto per l'intero e deve essere pagato alla consegna della Polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il Contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa Carta Verde (se prevista).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del premio può essere eseguito tramite:

- a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Compagnia;
- b. ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l'agente in qualità di agente della Compagnia;
- c. contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 3 QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Il Contratto di Assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Pertanto, **s'intende risolto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.**

La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto, mette a disposizione una nuova proposta di premio al Contraente, presso l'agenzia alla quale è assegnato il Contratto.

Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di Polizza.

Qualora il Contraente non accettasse la proposta di rinnovo, il Contratto s'intende risolto nei termini di cui al 2° comma.

Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno di pagamento, salvo che in Polizza non sia prevista una decorrenza diversa.

ART. 4 CHE OBBLIGHI HO (DICHIARAZIONI INESATTE, RETICENZE E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE)

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del cod. civ.), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del cod. civ.), possono comportare l'annullamento della Polizza, la perdita del diritto all'indennizzo o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.

ART. 5 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.

Le parti possono comunque comunicare l'intenzione di non rinnovare il rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o altri strumenti analoghi, ad esempio la posta certificata PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella Polizza.

ART. 6 CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di:

- alienazione o messa in conto vendita del veicolo,
- distruzione, demolizione o esportazione definitiva dello stesso,
- nonché furto o rapina senza ritrovamento,

il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo la relativa documentazione e restituendo i documenti assicurativi (certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata), salvo il caso di furto o rapina.

La Compagnia, **su richiesta del Contraente**, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni:

- trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente (sostituzione);
- risoluzione del Contratto;
- cessione del Contratto.

TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AD ALTRO VEICOLO INDICATO DAL CONTRAENTE (SOSTITUZIONE)

Il Contraente, o il proprietario se persona diversa, **può chiedere che la copertura assicurativa sia resa valida per un altro veicolo:**

- dello stesso intestatario al P.R.A.;
- dello stesso locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiore a 12 mesi;
- di una o più delle persone intestatarie del veicolo venduto, nel caso in cui più soggetti ne siano titolari, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia alla classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.

In tutti i casi il Contraente, o il proprietario se persona diversa, deve fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.

La Compagnia si riserva la facoltà di accettare la richiesta.

Nel caso in cui l'operazione comporti una variazione di premio, si procede al suo conguaglio sulla base della **tariffa in vigore al momento della sostituzione.**



RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente può **risolvere il Contratto** con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, dal momento della **consegna della copia:**

- **del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà**, nel caso di alienazione del veicolo;
- o
- **dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo** (o del certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.

Nel caso in cui il veicolo sia stato dato in conto vendita, la stessa abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purché nella stessa data sia stata presentata tutta la documentazione e siano restituiti il certificato e l'eventuale Carta Verde (se rilasciata).

Restituzione del premio	1/360 del premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---

**CASI SPECIFICI**

In caso di:

- furto o rapina, senza ritrovamento,
- incendio totale,

la risoluzione del Contratto, ha effetto, previa **consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza**, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa, senza restituzione della parte di premio corrisposta e non usfruita.

Se il Contratto è stato emesso con frazionamento, la Compagnia provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive al furto o all'incendio totale dietro rilascio di apposita quietanza.

In assenza dell'idonea documentazione giustificativa, in tutti i casi, il Contratto si risolve senza restituzione di premio.

CESSIONE DEL CONTRATTO

È facoltà della Compagnia accettare la richiesta di cessione del Contratto di Assicurazione all'acquirente del veicolo.

Sul Contratto ceduto non sono ammesse variazioni di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di Contratto.

Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto.

ART. 7 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato **deve comunicare per iscritto** alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato **deve darne avviso** a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

L'inadempimento doloso, ai sensi dello stesso articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 8 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto, se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Contraente;
- non è "Consumatore", è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Compagnia).

ART. 9 IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'Assicurazione **sono a carico del Contraente.**

ART. 10 R.C.A.

Nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso la Compagnia anche per la garanzia di R.C.A., le presenti condizioni integrano quelle R.C.A..

ART. 11 VALORE ASSICURATO

Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in Polizza compresi gli accessori di serie.

Nei limiti del valore indicato in Polizza quale somma assicurata e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% della stessa, si intendono assicurati anche gli optional non di serie, a condizione che il loro valore sia compreso nella somma assicurata.

In occasione della scadenza annuale e in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo, **su specifica richiesta del Contraente**, la Compagnia si impegna ad adeguare il valore assicurato del veicolo e, di conseguenza, il relativo premio. L'adeguamento avrà luogo sulla base del valore commerciale riportato nelle riviste di settore specializzate.

GARANZIE C.V.T.

TANTE
SCELTE,
PERCHÉ...

...prevedere è meglio che rimandare.
In questa sezione sono illustrati gli eventi "possibili" nella vita di un guidatore, ai quali vale la pena scegliere di dedicare un po' di tempo oggi, per evitare di essere colti di sorpresa domani.

Premessa

In questa sezione sono riportate le condizioni cui vengono prestate le garanzie facoltative C.V.T.:

- Incendio;
- Furto;
- Kasko;
- Atti vandalici ed Eventi atmosferici;
- Condizioni aggiuntive.

Le garanzie C.V.T. sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

SEZIONE GARANZIE C.V.T.

INCENDIO

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in Polizza, a seguito di:

- incendio;
- esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine.



La garanzia è prestata nel limite della somma indicata in Polizza e comunque fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo.

ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto. La percentuale di scoperto e/o relativo minimo non indennizzabile sono indicati in Polizza.



Sono esclusi i danni:

- **causati da semplici bruciature** non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- **determinati da dolo o colpa grave** del Contraente, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;
- **subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata** a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal codice della strada;
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
- **agli optional** e accessori fono-audio-visivi non di serie;
- **occorsi durante la partecipazione del veicolo a gare** o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
- **occorsi in occasione di atti di guerra**, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
- **occorsi a seguito di** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- **causati dalla combustione della merce trasportata**, salvo il caso in cui dal libretto di circolazione si evinca che il veicolo è destinato al trasporto di merci infiammabili o combustibili.

FURTO

ART. 3 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina dello stesso, secondo i tipi di garanzia convenuta, con o senza scoperto.



La garanzia è prestata nel limite della somma indicata in Polizza e comunque fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

VEICOLO ABITUALMENTE CUSTODITO

Il Contraente dichiara che il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni.

In caso di furto, il Contraente si impegna, su richiesta della Compagnia, a **fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.**

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti potranno trovare applicazione i disposti di cui agli artt. 1892 e seguenti del cod. civ..

DANNI SUCCESSIVI AL FURTO

A parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni della garanzia Furto, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo:

- a seguito della circolazione successiva al furto o alla rapina **con esclusione dei danni subiti dalle parti meccaniche non riconducibili a collisione e di quelli consistenti in abrasione dei cristalli;**
- nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all'asportazione di oggetti in esso contenuti e non assicurati.



La presente garanzia aggiuntiva è prestata nei limiti della somma assicurata e con gli altri limiti indicati in Polizza per la garanzia Furto.

ART. 4 RECUPERI



L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

RECUPERO DEL VEICOLO PRIMA DEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia risponde solo per i danni eventualmente subiti dal veicolo in conseguenza diretta del furto.

RECUPERO DOPO IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il proprietario, rilascerà alla Compagnia la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato dalla vendita e, qualora, a seguito della suddetta vendita, l'indennizzo pagato risulti essere stato parziale, il ricavato della stessa verrà suddiviso tra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha, tuttavia, facoltà, in alternativa, di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad effettuare una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo risultante verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di Contratto, effettuando il relativo conguaglio rispetto a quanto precedentemente pagato.

ART. 5 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto.

La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabile sono indicati in Polizza.



Sono esclusi dalla garanzia furto i danni:

- **avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni;**
- **avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni,** sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – **di energia nucleare o di radioattività;**
- **avvenuti durante:**
 - **la circolazione;**
 - **la partecipazione a gare o competizioni sportive,** alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - **la partecipazione ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**

- **determinati da dolo o colpa grave** dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali;
- **subiti dal veicolo indicato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso;**
- **agli accessori fono-audio-visivi;**
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata.

KASKO

ART. 6 CHE COS'È ASSICURATO



La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di **urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione** verificatisi durante la circolazione anche se cagionati o occasionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati.

La garanzia è prestata nel limite della somma indicata in Polizza e comunque fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo.

ART. 7 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA



Sono esclusi dalla garanzia Kasko i danni:

- **determinati od agevolati da dolo** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
- **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;**
- **verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività;**
- **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- **causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;**
- **causati da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti** o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 - 187 del codice della strada;
- **cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**
- **causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano;**

- **causati a ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria** – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Contratto;
- **imputabili a negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del Conducente;**
- **conseguenti a guasti o incidenti di carattere meccanico subiti dal veicolo assicurato;**
- **originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie;**
- **derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina;**
- **di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili;**
- **agli accessori fono-audio-visivi;**
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati congnati in area privata.**

ATTI VANDALICI ED EVENTI ATMOSFERICI

ATTI VANDALICI

ART. 8 COS'È ASSICURATO

La garanzia è estesa ai danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (**ad eccezione dei sinistri che comportino contaminazioni Nucleari, Biologiche, Chimiche**), sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio.

La garanzia è prestata, nel limite della somma indicata in Polizza e comunque fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo.

ART. 9 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Sono esclusi dalla garanzia atti vandalici i danni:

- **avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo** – comunque insorto, controllato o meno – **di energia nucleare o di radioattività;**
- **avvenuti durante:**
 - **la circolazione;**
 - **la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - **la partecipazione ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- **determinati da dolo o colpa grave** dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali;
- **subiti dal veicolo indicato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso;**
- **agli accessori fono-audio-visivi;**
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati congnati in area privata.**

EVENTI ATMOSFERICI

ART. 10 COS'È ASSICURATO

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in Polizza, a seguito di:

- trombe d'aria;
- uragani;
- bufere e tempeste;
- grandine;
- alluvioni e inondazioni.



La garanzia è prestata purché gli eventi sopra descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/soggetti.

ART. 11 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA



Sono esclusi dalla garanzia Eventi atmosferici i danni:

- **avvenuti a seguito di allagamenti, frane e smottamenti, tracimazione di fango, caduta di massi, neve, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo** – comunque insorto, controllato o meno – **di energia nucleare o di radioattività;**
- **avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive** ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- **determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato**, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;
- **agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie.**

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI

ART. 12 CHE COS'È ASSICURATO

A parziale deroga di quanto indicato nelle esclusioni delle garanzie:

- Incendio,
- Furto,
- Kasko,
- Atti vandalici ed Eventi atmosferici,

la Compagnia indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dagli accessori fono-audio-visivi stabilmente fissati sul veicolo.

L'indennizzo non supererà il 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con il massimo di euro 1.000 e con l'applicazione di una franchigia di euro 150.

Relativamente alle esclusioni si applicano quelle previste dalla garanzia colpita (es. in caso di furto verrà applicato lo scoperto con il relativo minimo non indennizzabile indicato in Polizza in corrispondenza della garanzia furto).

CLAUSOLA “SEMPRE NUOVA – DANNI PARZIALI”

ART. 13 CHE COS'È ASSICURATO

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo “determinazione dell'ammontare del danno” della sezione “Cosa fare in caso di sinistro”, in caso di danno parziale non equiparato al danno totale, la Compagnia corrisponde per i primi 36 mesi dalla data di prima immatricolazione, il costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte senza applicazione del degrado commerciale.

In ogni caso, l'indennizzo non potrà essere superiore al valore assicurato.

In nessun caso sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi, né le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

GARANZIE AGGIUNTIVE

SCEGLI LE
“TUE”
GARANZIE
IN PIÙ

È possibile integrare la tutela del proprio veicolo con una serie di opzioni aggiuntive, proposte anche in modalità “pacchetto”. Così la scelta è su misura, ed è più facile.

SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE

Premessa

In questa sezione sono riportate le condizioni a cui vengono prestate le garanzie facoltative aggiuntive.

Il Contraente può scegliere tra le seguenti garanzie:

- GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
- GUASTI MECCANICI
- DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI
- INDENNIZZO PER INDISPONIBILITÀ DEL VEICOLO
- MERCI TRASPORTATE

Le garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza.

GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici stabilmente installati sul veicolo, per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o scoppio.

La garanzia è prestata:

- nei limiti della somma convenuta (primo rischio assoluto) ed indicata in Polizza;
- per sinistro e per annualità assicurativa.

ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Sono esclusi dalla garanzia guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche i danni:

- **determinati od agevolati da dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;

- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività;
- dovuti all'usura o derivanti dalla omissione/mancato rispetto delle scadenze di revisioni periodiche e, in generale, dalla mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore;
- dovuti a difetto di manutenzione o riconducibili al montaggio e all'utilizzo di componenti non originali o di qualità equivalente;
- per i quali deve rispondere per legge o per Contratto il costruttore o fornitore del veicolo;
- imputabili a negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del Conducente;
- subiti dai componenti meccanici di supporto o in stretta relazione con l'apparecchiatura elettrica o elettronica;
- originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie;
- causati alle batterie.

GUASTI MECCANICI

ART. 3 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del veicolo che necessitano di riparazione o sostituzione in conseguenza di guasto meccanico che ne abbia determinato la rottura o il disfunzionamento.

Limitatamente ai danni causati da penetrazione di corpi estranei (elementi esterni alle macchine agricole quali pietre, ceppi, rami, pezzi di metallo ecc.) nei loro meccanismi ovvero a seguito dell'ostruzione che ne può derivare, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma convenuta.



La garanzia è prestata:

- nei limiti della somma convenuta (primo rischio assoluto) ed indicata in Polizza;
- per sinistro e per annualità assicurativa.

ART. 4 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA



Sono esclusi dalla garanzia guasti meccanici i danni:

- **determinati o agevolati da dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
- **verificatisi in conseguenza** di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- **verificatisi in conseguenza di** eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;
- **causati da conducente non abilitato** a norma delle disposizioni vigenti;
- **causati da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti** o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 - 187 del codice della strada;

- **dovuti all'usura** o derivanti dalla **omissione/mancato** rispetto delle scadenze di **revisioni periodiche** e, in generale, dalla **mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore**;
- **dovuti a difetti di manutenzione** o riconducibili al montaggio e all'utilizzo di parti di ricambio non originali o di qualità equivalente;
- **per i quali deve rispondere per legge o per Contratto il costruttore o fornitore del veicolo**;
- **imputabili a negligenza ed uso incauto o improprio, intenzionale e non**, del veicolo da parte del Conducente;
- **subiti da apparecchiature elettriche o elettroniche anche se in stretta relazione con componenti meccanici**;
- **originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura** che ne alterino le caratteristiche originarie;
- **alle batterie ed ai liquidi di qualsiasi natura contenuti dentro carters, cisterne o serbatoi e pneumatici**;
- **ai pezzi che**, per loro funzionamento e loro natura, **sono soggetti ad usura** e che necessitano di una sostituzione periodica;
- **dovuti alla persistente utilizzazione della macchina agricola assicurata benché danneggiata**;
- **accaduti quando i dispositivi di protezione e sicurezza raccomandati o previsti dal costruttore siano stati modificati, tolti o disattivati**;
- **risultanti da incidente o collisione**.

DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI

ART. 5 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti isolatamente dagli pneumatici installati sul veicolo assicurato a seguito di urto o scoppio, a condizione che al momento del sinistro il loro tasso d'usura non sia superiore al 50%.

La garanzia è prestata:

- **nei limiti della somma convenuta (primo rischio assoluto) ed indicata in Polizza;**
- **per sinistro e per annualità assicurativa.**

ART. 6 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Sono esclusi dalla garanzia danneggiamento pneumatici i danni:

- **determinati od agevolati da dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
- **verificatisi in conseguenza di** atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- **verificatisi in conseguenza di** eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, gelo, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;
- **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- **causati da conducente non abilitato** a norma delle disposizioni vigenti;

- **causati da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti** o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 - 187 del codice della strada;
- a **pneumatici** che al momento del sinistro fanno registrare **un tasso di usura superiore al 50%**;
- **per i quali deve rispondere per legge o per Contratto il costruttore o fornitore del veicolo**;
- **imputabili a negligenza ed uso incauto o improprio**, intenzionale e non, del veicolo da parte del Conducente;
- costituiti da **semplici scalfitture o segnature che non pregiudicano la funzionalità** degli pneumatici;
- **causati dal contatto prolungato con acidi o fonti di calore**;
- **verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile** a termini di Polizza.

INDENNIZZO PER INDISPONIBILITÀ DEL VEICOLO

ART. 7 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia, in caso di incendio o furto totale, corrisponde all'Assicurato **un'indennità pari a euro 100** per ogni giorno di indisponibilità del veicolo a partire dal terzo giorno successivo a quello di denuncia del sinistro e fino al giorno in cui il veicolo non venga ritrovato, riconsegnato o sostituito, e comunque **con il limite massimo di 30 giorni**.

MERCI TRASPORTATE

ART. 8 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia indennizza i **danni materiali e diretti** subiti dai **prodotti agricoli, di proprietà dell'Assicurato, trasportati sulla macchina agricola identificata in Polizza, o sul rimorchio**, purché al momento del sinistro risulti regolarmente **agganciato** alla stessa, **in conseguenza di**:

- **incendio, esplosione, azione del fulmine**;
- **alluvione, inondazione, trombe d'aria, uragani e grandine**;
- **ribaltamento del veicolo**;
- **urto, uscita di strada o collisione**.

 La garanzia è prestata:

- purché il danno si sia verificato **durante la circolazione**;
- nei limiti della **somma convenuta (primo rischio assoluto)** ed indicata in Polizza;
- **per sinistro e per annualità assicurativa**.

Efficacia temporale dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha inizio dal momento in cui il veicolo designato, con le merci a bordo, **inizia il viaggio e ha termine con l'arrivo del veicolo nella località di destinazione**.

Sono esclusi:

- **gli eventuali periodi di giacenza della merce** prima dell'inizio e dopo la fine del viaggio;
- **eventuali trasbordi, salvo patto contrario**.

Sosta della merce in corso di viaggio

La copertura è prestata **anche durante eventuali soste ritenute necessarie** dagli incaricati del trasporto, per riposo o per altri giustificati motivi riferentisi esclusivamente alla normale esecuzione del viaggio.

**DOVERI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
OBBLIGHI DI AVVISO E SALVATAGGIO – LIMITE AI RECLAMI**

Il Contraente e/o l'Assicurato, non appena venga a conoscenza di un sinistro, **deve darne comunicazione alla Compagnia o all'Agenzia** cui è assegnata la Polizza.

Il Contraente e/o l'Assicurato **deve impartire appropriate disposizioni affinché**, in caso di sinistro durante il viaggio, **gli incaricati del trasporto:**

- **ne diano immediata comunicazione** (presentando, in ogni caso, rapporto scritto e firmato dagli autisti sulle circostanze e le cause del sinistro) **alla Compagnia o all'Agenzia** alla quale è assegnata la Polizza;
- **richiedano l'intervento del Perito, designato dalla Compagnia**, più vicino al luogo in cui il sinistro è avvenuto. Qualora sia indisponibile, o il sinistro avvenisse in giorno non lavorativo o vi fosse la necessità urgente di un intervento peritale (danni di un certo rilievo derivanti, ad esempio, da mancato freddo, ribaltamento del mezzo con perdita del carico, o - ove richiamate le relative clausole speciali - bagnamento di merce deteriorabile, ecc.) l'Assicurato, o l'incaricato del trasporto, potrà rivolgersi ad altro Commissario di Avaria qualificato.

Gli incaricati del trasporto dovranno, d'accordo con le persone sopra indicate, **prendere i provvedimenti più opportuni per salvaguardare le cose assicurate**, per preservarle da ulteriori deterioramenti nonché per consentire l'accertamento dei danni.

Nessuna modifica allo stato del veicolo, dell'eventuale rimorchio e del carico potrà essere apportata prima dell'intervento del Perito designato dalla Compagnia o del Commissario d'Avaria incaricato eccezionalmente, salvo che, e nella misura in cui, ciò venga imposto dalle Autorità.

In caso di incendio o di altri sinistri gravi, gli incaricati del trasporto dovranno, inoltre, **denunciare il fatto per iscritto all'Autorità di polizia** più vicina e copia di tale denuncia dovrà essere, a cura del Contraente e/o dell'Assicurato, **inoltrata alla Compagnia**.

Non è ammissibile alcun reclamo posteriore al ricevimento delle merci salvo che rifletta danni non riconoscibili all'atto della riconsegna; in questa evenienza **il reclamo dovrà essere presentato appena constatato il danno e comunque non oltre 8 giorni dopo il ricevimento**.

OBBLIGHI DI SALVATAGGIO – PROVVEDIMENTI E DOCUMENTAZIONE

In qualunque caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato, o chi per essi, devono curare il recupero e la conservazione delle cose assicurate.

La Compagnia si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti che ritiene necessari per il recupero e la conservazione della merce, e/o per il proseguimento del viaggio della stessa fino a destinazione, anche trasbordandola. Tutto ciò senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che l'intervento della Compagnia possa considerarsi come atto di proprietà o di possesso.

Il Contraente e/o l'Assicurato, o chi per essi, sono tenuti a fornire alla Compagnia ogni documento necessario e fare quant'altro questi richieda ai fini di cui al presente articolo.

SALVAGUARDIA AZIONE DI RIVALSA – DECADENZA

Il Contraente e/o l'Assicurato, o chi per essi, sono obbligati a compiere tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile.

Essi, se abbiano liberato o liberino gli autisti incaricati del trasporto delle merci dalle

loro responsabilità in ordine alle cose trasportate per danni dovuti ad un fatto ad essi imputabile oppure abbiano comunque pregiudicato l'esercizio dell'azione di rivalsa, decadono da ogni diritto che possa loro derivare dal Contratto di Assicurazione stipulato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Essi sono inoltre obbligati, su richiesta della Compagnia, a fare in proprio nome, ma sotto la direzione e a rischio e spese della stessa, tutti gli atti giudiziari o stragiudiziari che fossero ritenuti necessari ed opportuni.

Scoperto a carico dell'Assicurato

La Compagnia corrisponde all'Assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di Polizza, deducendo lo scoperto eventualmente ivi indicato.

ART. 9 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Sono esclusi dalla garanzia merci trasportate i danni:

- **determinati o agevolati da dolo e colpa grave** del Contraente e/o Assicurato, dei loro rappresentanti, compresi i soci a responsabilità illimitata, amministratori e procuratori;
- **subiti dalle merci di proprietà di Terzi;**
- **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;**
- **da violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;**
- **da impedimento o interruzione del viaggio per fatto dell'Assicurato, del vettore o dei suoi dipendenti oppure per arresto di funzionamento del veicolo o per guasto di qualsiasi organo del medesimo;**
- **da combustione spontanea delle cose assicurate;**
- **da vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o preparazione delle merci;**
- **da furto e rapina** comunque perpetrati, anche se soltanto tentati, a meno che non si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 8 "che cos'è assicurato" e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
- **da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, ammanco, smarrimento, mancata riconsegna**, a meno che non si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 8 "che cos'è assicurato" e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
- derivanti da uno degli eventi di cui all'art. 8 "che cos'è assicurato" – alluvione, inondazione, trombe d'aria, uragani e grandine - **quando le merci non sono protette da copertoni impermeabili in buono stato;**
- **non verificatisi durante la circolazione;**
- **causati quando il trasporto non è eseguito ottemperando a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di trasporti;**
- **causati quando il veicolo non è in piena efficienza per quanto riguarda sia le parti meccaniche che strutturali;**
- **derivanti dallo stivaggio delle merci trasportate non effettuato a regola d'arte o nel caso in cui i colli non siano debitamente assicurati al veicolo;**
- **causati da carichi in eccesso** rispetto alla portata utile indicata nella Carta di Circolazione o, nel caso di trasporto eccezionale, rispetto alla portata autorizzata di volta in volta dalle competenti Autorità, salvo il caso in cui l'Assicurato dimostri che i danni o le perdite sono stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza del sovraccarico.

PROTEZIONE CONDUCENTE

PER
TUTELARTI
AL MEGLIO

Sono le soluzioni dedicate al conducente: garantiscono una copertura in caso di grave infortunio subito dal conducente, qualora egli sia responsabile del sinistro

SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE

Premessa

Le garanzie sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO



La Compagnia garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui l'Assicurato conducente subisca:

- un infortunio parziale o totale,
- il decesso

a seguito di un evento occasionato dal veicolo indicato in Polizza, durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Il Contraente può scegliere di integrare la garanzia con le opzioni:

- diaria da ricovero;
- rimborso spese di cura per infortunio.



Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni derivanti/subiti:

- a) da annegamento;
- b) da folgorazione;
- c) da asfissia non di origine morbosa;
- d) da assideramento o da congelamento;
- e) da colpi di sole e di calore;
- f) in stato di malore o perdita di conoscenza;
- g) da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- h) da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt. 1900 e 1912 cod. civ.);

- i) nel salire e nel discendere dal veicolo;
- j) durante la messa in moto del veicolo;
- k) in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri;
- l) in caso di caduta in acqua del veicolo.



La garanzia è prestata a condizione che:

- **l'Assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida,**
- **il veicolo venga usato secondo le disposizioni vigenti ed in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.**

L'indennizzo dovuto viene determinato sulla base delle **lesioni fisiche dirette esclusivamente ed obiettivamente constatabili, che siano conseguenza dell'infortunio.** Nel caso in cui l'Assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'Assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sarebbero verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra. **Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all'Assicurato o, in caso di suo decesso, ai beneficiari.**

ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

L'Assicurazione vale per le persone di età compresa tra i 18 e gli 80 anni compiuti.



L'Assicurazione non comprende gli infortuni determinati o conseguenti a:

- a. **operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche** derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della Polizza;
- b. **azioni delittuose** compiute o tentate dall'Assicurato;
- c. **guida in stato di alterazione**, quali stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene secondo quanto previsto dal codice della strada;
- d. **uso del veicolo diverso** da quello stabilito dalla carta di circolazione;
- e. **guida del veicolo da parte di un allievo/conduttore non munito della prescritta autorizzazione** e non affiancato da una persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- f. **infarti, ernie** di qualunque tipo e da qualunque causa determinate, sforzi muscolari non aventi carattere traumatico;
- g. **partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove**, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I.;
- h. **guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;**
- i. **pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore;**
- j. **eventi verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche** dipendenti da atti di terrorismo;
- k. **trasmutazione del nucleo dell'atomo** provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l. **manovre militari**, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.



Sono in ogni caso **esclusi gli infortuni subiti da persone** che, al momento del sinistro, risultassero **alla guida del veicolo** indicato in Polizza **contro la volontà del Contraente.**

ART. 3 COSA NON È ASSICURATO

Non sono assicurabili le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., Parkinson, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, sindromi bipolari, Alzheimer.



Nel caso in cui tali affezioni insorgano o sopravvengano in corso di Contratto, trattandosi di aggravamento di rischio in relazione al quale la Compagnia non avrebbe acconsentito a prestare l'Assicurazione, la copertura infortuni si intenderà risolta dalla prima scadenza del Contratto successiva all'insorgenza dell'affezione.

INVALIDITÀ PERMANENTE

ART. 4 INVALIDITÀ PERMANENTE

La Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente dell'Assicurato per infortunio totale o parziale.

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente al netto dell'eventuale franchigia, secondo i criteri di seguito descritti.



Se l'infortunio ha come conseguenza:

- l'invalidità permanente totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata;
- l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertato con riferimento alla tabella

PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE DI:	
un arto superiore	70%
una mano o un avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
una falange del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
un occhio	25%
ambidue gli occhi	100%

perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%

ESITI DI UNA FRATTURA AMIELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DI:

una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
dodicesima dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

ANCHILOSI:

della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica	15%

PARALISI COMPLETA:

del nervo radiale	35%
del nervo ulnare	20%
dello sciatico popliteo esterno	15%

AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE:

sopra la metà della coscia	70%
sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio	60%
sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba	50%

AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI:	
un piede	40%
ambidue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
una falange dell'alluce	2,5%
ernie addominali da sforzo non operabile max	10%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali della tabella vengono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.



CRITERI PARTICOLARI DI INDENNIZZABILITÀ

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale non prevista dalla tabella, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive, il grado di invalidità permanente viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.

MASSIMO INDENNIZZO PER LESIONI PLURIME

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

ART. 5 FRANCHIGIA SU INVALIDITÀ PERMANENTE

Le prestazioni previste per l'invalidità permanente prevedono le seguenti franchigie:

- l'indennizzo sui primi euro 50.000 di somma assicurata viene riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia
- sull'eccedenza di detta somma e fino a euro 100.000 non si procede a indennizzo per invalidità permanente, quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale. Se l'invalidità permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente;
- sull'eccedenza della somma di euro 100.000 non si procede a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.



Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% della totale non si applicano le suddette franchigie, ad eccezione delle opzioni "Kit Small" e "Kit Medium".

OPZIONE KIT SMALL E KIT MEDIUM

Le prestazioni per Invalidità Permanente per Infortunio sopra elencate prevedono le seguenti franchigie:

- sulla parte di somma assicurata fino a euro 100.000 non procede ad indennizzo quando l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l'Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- sull'eccedenza della somma di euro 100.000 non si procede ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della totale. Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

ART. 6 INVALIDITÀ SPECIFICA

I casi di invalidità permanente,

- indennizzabili a termini di Polizza,
- di grado non inferiore al 50%, accertato con i criteri di cui all'articolo relativo all'invalidità permanente,
- che rendano definitivamente inabile alla guida l'Assicurato con conseguente ritiro della patente di guida,

verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.



ESCLUSIONI

Quanto sopra non è operante per gli assicurati:

- in possesso di patente F;
- che al momento del sinistro risultino portatori di preesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% pure accertato con i criteri di cui all'articolo relativo all'invalidità permanente.

ART. 7 DECESSO INDIPENDENTE DALL'INFORTUNIO

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Compagnia corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso.

Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.

ART. 8 CUMULO DELL'INDENNITÀ



Se, dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, senza richiedere il rimborso nel caso contrario.

MORTE PER INFORTUNIO

ART. 9 MORTE

La Compagnia, in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio, corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali.

ART. 10 MORTE PRESUNTA

Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, la Compagnia liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli articoli 60 e 62 cod. civ.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, la Compagnia ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.

ART. 11 CUMULO DELL'INDENNITÀ



L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio.

Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza dell'infortunio, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

DIARIA DA RICOVERO

ART. 12 DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO



In caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in Istituto di Cura, la Compagnia corrisponde un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza.

Ai fini del calcolo dei giorni di degenza valgono le seguenti regole:

- il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno;
- nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici;
- saranno indennizzabili al massimo 90 giorni per evento e 120 giorni per anno assicurativo.

La Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 30 giorni dalla dimissione dal ricovero, su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO

ART. 13 RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO



In caso di infortunio indennizzabile, la Compagnia:

- assicura il **rimborso delle spese effettivamente sostenute** per ogni sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- **e applica, per ogni sinistro relativo a ciascun Assicurato, uno scoperto del 10% con il minimo di euro 75 e il massimo di euro 250.**

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute riguarda:

IN CASO DI RICOVERO, DAY HOSPITAL O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE

La Compagnia rimborsa:

- **accertamenti diagnostici** (compresi gli onorari medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;
- **onorari** del chirurgo e dei componenti l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- **rette di degenza;**
- **assistenza medica e infermieristica**, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
- **esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche**, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati successivamente alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale;
- ticket relativi alle prestazioni che precedono;
- trattamenti fisioterapici o rieducativi, limitatamente a tali spese, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.

Sono inoltre comprese le spese per gli **interventi di chirurgia plastica necessari** per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infortunio.

Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei ticket, la Compagnia corrisponde una diaria sostitutiva di euro 50 per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo.



IN ASSENZA DI RICOVERO, DAY HOSPITAL O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE

La Compagnia rimborsa gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei giorni successivi all'infortunio.

Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.

CURE E PROTESI DENTARIE DA INFORTUNIO

La Compagnia rimborsa le cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, le protesi dentarie, escluse le rotture o i danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI

Riassumiamo in una sezione dedicata le modalità di denuncia, determinazione e liquidazione del sinistro. Quando tutto è chiaro, l'emergenza è un po' più semplice.

Premessa

Le disposizioni che seguono disciplinano le modalità di denuncia del sinistro relativo a:

- GARANZIE C.V.T.
- GARANZIE AGGIUNTIVE
- PROTEZIONE CONDUCENTE

SEZIONE GARANZIE C.V.T.

ART. 1 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI



In caso di sinistro che coinvolga il veicolo assicurato, il **Contraente o l'Assicurato è tenuto a denunciare il fatto entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.**

Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il termine è ridotto a 24 ore.

In ogni caso, la denuncia deve essere presentata presso l'Agenzia cui fa riferimento il Contratto, ovvero presso la sede della Compagnia, e deve contenere:

- l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno,
- della data, del luogo e delle modalità del sinistro
- nonché degli eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina e per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il Contraente o l'Assicurato dovrà effettuare inoltre denuncia immediata all'Autorità competente, inoltrando alla Compagnia copia della stessa debitamente vistata dall'Autorità.

Per i danni avvenuti all'estero, la denuncia deve essere presentata - oltre che all'Autorità dello stato ove l'evento si è verificato - anche all'Autorità italiana.

ART. 2 RIPARAZIONE – SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE SOTTRATTE O DANNEGGIATE

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina nonché alla salvaguardia dello stesso, **l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia**, purché detto consenso sia dato **entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro**.

Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui sopra, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il necessario consenso, **l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto** dalla Compagnia per l'anticipata riparazione. **L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno**, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità.



La Compagnia può concordare con l'Assicurato di:

- far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato,
- nonché di sostituire il veicolo stesso o sue parti, anziché pagare l'indennizzo,
- come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al primo comma.

ART. 3 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.



Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alla **quotazione riportata sulle riviste di settore specializzate**.

In caso di danni parziali, relativamente alle parti in sostituzione, si dovrà tener conto del degrado commerciale in rapporto al loro valore di listino.

Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa, le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A. l'indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione del credito al locatario.

Assicurazione parziale

Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

ART. 4 FRANCHIGIA O SCOPERTO

Quando la garanzia è convenuta con scoperto o franchigia, la Compagnia corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza sotto deduzione della franchigia o dello scoperto, con il relativo eventuale minimo non indennizzabile, indicati in Polizza o nella presente sezione delle Condizioni di Assicurazione.



Per i sinistri accaduti negli Stati esteri i minimi di scoperto e le franchigie previsti nella presente sezione delle Condizioni di Assicurazione e/o indicati in Polizza **si intendono sempre raddoppiati.**

ART. 5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO



Perde il diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che mette in atto uno dei comportamenti seguenti:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, o ne facilita il progresso.

ART. 6 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Relativamente alla garanzia Kasko la Compagnia rinuncia, nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del cod. civ..

ART. 7 LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti.

Ciascuna delle parti ha tuttavia, la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo.

Se non c'è accordo sull'individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'agenzia cui è assegnato il Contratto.

I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria, entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza.



Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente e anche nel caso in cui non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

ART. 8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia s'impegna a formulare un'offerta, o a comunicare i motivi del rifiuto, entro 30 giorni dalla data di completamento dell'istruttoria della pratica, ossia della conclusione di tutte le attività di verifica e accertamento legate al sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo, viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha accettato l'offerta di risarcimento.

Nel caso di danno parziale (esempio: furto con asportazione di parti del veicolo o sostituzione/riparazione di parti danneggiate a seguito di atti vandalici) a richiesta della Compagnia, **l'Assicurato dovrà produrre la fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio o l'eventuale ricevuta dei pezzi usati** recuperati presso un centro di rottamazione veicoli.

Nel caso di danno totale:

A. PER LE GARANZIE INCENDIO, ATTI VANDALICI E KASKO

A richiesta della Compagnia, **l'Assicurato deve fornire il certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo.**

B. PER LA GARANZIA INCENDIO

A richiesta della Compagnia, **l'Assicurato deve fornire copia del verbale dei vigili del fuoco**, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità.

C. PER LA GARANZIA FURTO

L'Assicurato deve fornire alla Compagnia i seguenti documenti:

1. **estratto cronologico generale del P.R.A.** o libretto di circolazione relativi al veicolo rubato;
2. **copia della ricevuta rilasciata dai sistemi informatici ACI** contenente il codice di accesso per la visualizzazione del certificato di proprietà digitale (CDPD) con inserita la dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A.; e, relativamente ai veicoli non iscritti al P.R.A., **copia del certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione** per perdita di possesso rilasciata dalla Motorizzazione;
3. **procura notarile a vendere in originale**, nonché la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
4. **dichiarazione d'impegno a estinguere il debito con l'erario** in caso di ritrovamento del veicolo, o a rientrare in possesso del veicolo con restituzione dell'indennizzo;
5. documentazione riguardante la **cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo** qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
6. **tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali e duplicati del veicolo.**

Particolarità per la garanzia Ritiro patente

L'indennità giornaliera viene corrisposta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente e finisce, fermo il pattuito limite massimo di giorni indennizzabili, alla data di scadenza del periodo di sospensione stabilito dal provvedimento. Questo, anche se la restituzione della patente viene subordinata ad esame di idoneità da parte del titolare. In caso di successiva revoca o di modifica del provvedimento si farà riferimento al provvedimento definitivo.

In caso di ritardata denuncia l'indennità inizierà soltanto dal giorno successivo a quello della comunicazione alla Compagnia.

Non danno luogo a indennizzo eventuali sospensioni di durata inferiore a 15 giorni consecutivi.

Il pagamento della somma dovuta da parte della Compagnia sarà effettuato di norma al termine del periodo di indennizzabilità e dopo che l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi di cui all'art. 119 del Codice della Strada.

L'Assicurato può comunque chiedere alla Compagnia che l'indennità via via maturata venga corrisposta mensilmente.

In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso, l'indennità sarà corrisposta solo se e dopo che l'Assicurato sarà stato prosciolto o assolto.

In caso di morte dell'Assicurato, la Compagnia non corrisponde alcuna ulteriore indennità, tuttavia liquiderà agli eredi l'indennità maturata fino al giorno del decesso.

SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE

ART. 9 DENUNCE DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- **fornire** alla Compagnia, entro 3 giorni o appena ne abbia la possibilità, tutte le indicazioni riguardo data, luogo e causa dell'incidente, precisandone le conseguenze ed indicando gli eventuali testimoni;
- **indicare** il luogo dove è custodito il veicolo;
- **allegare**, per talune prestazioni, copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa.

ART. 10 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia s'impegna a formulare un'offerta, o a comunicare i motivi del rifiuto, entro 30 giorni dalla data di completamento dell'istruttoria della pratica, ossia della conclusione di tutte le attività di verifica e accertamento legate al sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo, che per talune prestazioni prevede la presentazione della fattura o della ricevuta fiscale, **viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha accettato l'offerta di risarcimento.**

PARTICOLARITÀ RELATIVE ALLA GARANZIA AGGIUNTIVA MERCI TRASPORTATE

Determinazione dell'ammontare del danno

Per la determinazione del valore della merce si dovrà far riferimento al prezzo della fattura o, in mancanza di detto documento, al valore di mercato delle cose assicurate nel luogo e al momento del carico, aumentato del 10% a titolo di utile sperato, nonché delle spese di trasporto e di Assicurazione, dei dazi e degli altri costi inerenti e documentabili non compresi in fattura.

La Compagnia provvederà alla liquidazione del valore della merce come sopra determinato ed in ogni caso non sarà tenuta comunque a pagare somme superiori al limite di indennizzo convenuto ed indicato in Polizza. Qualora il valore della merce fosse superiore a quello convenuto non troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del cod. civ. per il caso di sottoassicurazione.

Periti e commissario di avaria

In casi eccezionali, qualora si ricevesse avviso di sinistro in giorno non lavorativo e vi fosse la necessità di un intervento peritale urgente (danni di un certo rilievo derivanti, ad esempio, da mancato freddo, ribaltamento del mezzo con perdita del carico, o - ove richiamate le relative clausole speciali - bagnamento di merce deteriorabile, ecc.), potrà essere contattato info@stcr.net che garantisce l'intervento immediato di un perito su tutto il territorio, italiano e non.

Arbitrato

In caso di contestazione della liquidazione dei danni effettuata sulla base della perizia redatta dal Perito nominato dalla Compagnia, l'Assicurato ha facoltà di nominare un Perito di sua fiducia e, in caso di disaccordo tra i due Periti, il collegio peritale sarà completato da un terzo Perito nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito. Quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

Resta ferma la facoltà dell'Assicurato di rivolgersi, in alternativa, all'autorità giudiziaria.

Perizia e determinazione del danno

La perizia per la liquidazione del danno dovrà determinare la natura e la causa dei danni, la percentuale di avaria e l'entità delle perdite in peso o in quantità.

Di comune accordo fra le parti, si potrà procedere alla vendita delle cose danneggiate. In tal caso, il rapporto fra il valore assicurabile e la somma netta realizzata determinerà la percentuale di avaria.

Pagamento dei danni

Il pagamento dell'indennità sarà effettuato **entro 30 giorni** da quello in cui il reclamante ha ottemperato a quanto segue:

- provata la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo;
- dichiarato se e quali altre polizze di Assicurazione possano consentire un reclamo per lo stesso evento;
- consegnato il certificato di danno e il rapporto firmato dal Perito o Periti o il verbale di vendita; le lettere di vettura ed i documenti originali comprovanti il valore delle merci trasportate e le spese di trasporto, di Assicurazione ed i dazi pagati.

SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE

ART. 11 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI



La denuncia del sinistro deve contenere:

- l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
- la dettagliata descrizione sulle modalità di accadimento;
- il certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.



L'Assicurato si impegna a:

- collaborare per consentire le indagini necessarie;
- autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni.

L'Assicurato o, in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Compagnia di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del cod. civ.

ART. 12 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO



Il Contraente o l'Assicurato o, nel caso in cui siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, devono **comunicare per iscritto** all'agenzia a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia stessa, il verificarsi di ogni sinistro, **entro tre giorni** dal momento in cui l'infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 cod. civ.

ART. 13 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro un termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Rimborso spese di cura per infortunio

Il rimborso viene effettuato dalla Compagnia a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).

La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Compagnia, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza.

Sono comunque escluse dal rimborso le spese sostenute dall'Assicurato per visite medico legali non richieste dalla Compagnia ai fini della liquidazione del sinistro.

La Compagnia restituisce gli originali dei documenti giustificativi delle spese, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Se l'Assicurato ha presentato a terzi l'originale delle notule, delle distinte, delle ricevute e delle fatture per ottenerne il rimborso, la Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente Contratto, previa presentazione di copia del documento giustificativo a dimostrazione delle spese sostenute, **al netto di quanto a carico dei predetti terzi.**

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.

ART. 14 CONTROVERSIE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Qualora tra la Compagnia e l'Assicurato insorgano divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio, la determinazione di tali aspetti può essere demandata ad un collegio di tre medici.



L'incarico ai medici deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione degli stessi la documentazione eventualmente acquisita dalle parti.

Ogni parte designa il proprio consulente medico mentre il terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo medico, quest'ultimo

deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio, o da chi ne fa le veci.

Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico; tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora il proprio consulente medico non l'abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene le spese e la remunerazione conseguenti alla nomina del medico da essa designato e la metà delle spese e della remunerazione del terzo medico.

ART. 15 DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione, Art. 1916 cod. civ., verso i terzi responsabili dell'infortunio.

CVT MACCHINE AGRICOLE



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale e direzione generale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it

Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237 - Partita IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - cattolica.it